



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA**

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Telefono: +39 (0) 0963/5739201-233

Telefax: +39 (0) 0963/573561

E-mail: vibovalentia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 10/2006

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina

VISTA: la Circolare prot. DEM3/1160 datata 10.12.99 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione infrastrutture per la navigazione e il demanio marittimo;

RITENUTO: opportuno assicurare la presenza del servizio chimico del porto di Vibo Valentia Marina per il corretto svolgimento delle attività di controllo sulle operazioni per le quali l'Autorità marittima richiede tale intervento;

VISTA: la nota n° 04238 in data 05.04.2006 di questa Capitaneria di Porto, con la quale è stato richiesto il previsto parere di competenza alle associazioni di categoria interessate nonché agli operatori portuali, in merito all'istituendo servizio di consulente chimico del porto. Nella citata nota questa Autorità marittima ha ritenuto di individuare in n° 1 (una) unità le esigenze per questo Porto relativamente alla figura di consulente chimico di porto autorizzato;;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei soggetti interessati;

VISTO: il Decreto n° 23/1999 in data 20.05.1999 reso esecutivo con Ordinanza n° 09/1999 disciplinante le attività esercitabili sul demanio marittimo ed all'interno delle aree portuali (ex art. 68 Cod.Nav);

VISTI: gli artt. 30, 68, 1251, 1255, del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1 E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio dell'attività di Consulente Chimico nel Porto di Vibo Valentia Marina" che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 2 E' fatto obbligo a chiunque sia iscritto nei registri di cui all'art. 68 C.N. della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina in qualità di consulente chimico di osservare le norme contenute nel regolamento approvato con la presente ordinanza.

Art. 3 I contravventori alle norme stabilite dal Regolamento succitato saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1255 del Codice della Navigazione, semprechè il fatto non costituisca più grave reato, e saranno ritenuti responsabili in via civile o penale dei danni diretti o indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Art. 4 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio nonché tramite l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it .

Vibo Valentia Marina 17 MAGGIO 2006

**F.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alfio DISTEFANO**



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA**

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Telefono: +39 (0) 0963/5739201-233

Telefax: +39 (0) 0963/573561

E-mail: vibovalentia@guardiacostiera.it

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE CHIMICO
NEL PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA**

ART. 1 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1.1-Iscrizione

L'attività svolta dai chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto. Tale attività, in considerazione degli aspetti di interesse pubblico che riveste, è soggetta alla vigilanza del Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina.

I consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.

Per ottenere l'iscrizione nel registro gli interessati devono presentare istanza in carta legale presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Tecnica e Difesa Portuale

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'albo professionale;
- c) compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività, come specificato al punto 1.2;
- d) superamento della prova teorica specificata a punto 1.3;
- e) capacità fisica a svolgere l'attività.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dal certificato del medico di porto attestante la capacità fisica e deve contenere la dichiarazione prodotta in sostituzione delle certificazioni attestanti i requisiti di cui alle lettere a) e b), oltre ad eventuali altri titoli di specializzazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, o comunque utili ai fini della capacità professionale.

Nella domanda di iscrizione deve inoltre essere dichiarato presso quale autorità marittima o portuale sono conservati la relazione sul tirocinio e il verbale della valutazione di cui ai punti successivi al fine della loro acquisizione d'ufficio.

Una volta acquisiti tutti i requisiti di cui alle precedenti voci a), b), c) d), e), l'interessato dovrà inoltre produrre la dichiarazione di inizio attività, (IN BOLLO) di cui all'art. 1 del Decreto n° 23/1999 in data 20.05.1999 reso esecutivo con Ordinanza n° 09/1999 di questa Capitaneria di Porto.

1.2-Tirocinio

Qualora il tirocinio non possa essere compiuto in questo porto, lo stesso di durata di almeno un anno, potrà essere effettuato presso un porto dove vi sia un chimico di porto in servizio.

Il consulente chimico di porto presso il quale viene svolto il tirocinio redige una dettagliata relazione nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il richiedente l'iscrizione ha partecipato ai seguenti tipi di accertamento su navi adeguatamente specificate:

- a) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno sei navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- b) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
- c) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di gas a pressione o refrigerati;
- d) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per l'ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche in doppi fondi e/o casse di servizio nafta, su almeno quattro navi a carico secco;
- e) per il rilascio di certificati di "sicurezza" per la destinazione agli ormeggi e/o per l'immissione in bacino di almeno due navi cisterna inertizzate, adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- f) per il rilascio dei certificati di "sicurezza" per il lavaggio delle cisterne con crude oil (C.O.W.) e/o con altri solventi, su almeno sei navi cisterna inertizzate;
- g) per il rilascio dei certificati di controllo su almeno una nave chimichiera in applicazione delle norme di prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- h) per il rilascio del certificato di sicurezza per il trasporto di materiali solidi alla rinfusa di cui al B.C. Code, su almeno tre navi a carico secco.

Nel caso di tirocinio svolto in più porti ciascuno dei consulenti chimici che ha seguito il tirocinante redige la relazione per la parte di competenza.

L'originale della relazione è consegnato all'Autorità marittima o portuale del porto dove il tirocinio è svolto o intrapreso.

Il consulente chimico già operante in un porto nazionale può essere iscritto in questo porto senza ulteriore tirocinio e senza essere sottoposto a valutazione. Per ottenere, pertanto, la nuova iscrizione sarà sufficiente autocertificare di aver svolto il servizio presso un altro porto nazionale.

1.3 Valutazione finale

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice è composta da:

- Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina o ufficiale da questi delegato, in qualità di presidente;
- due consulenti chimici di porto, designati dall'Associazione Nazionale Chimici di porto, in qualità di membri;

- un ufficiale inferiore o sottufficiale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, con funzioni di segretario senza diritto di voto.

La Commissione come sopra costituita, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possieda una adeguata conoscenza delle strutture, compartimentazioni e sistemazioni delle navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:

- a) normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale con particolare riferimento ai lavori da eseguire con fonti termiche su navi, nell'ambito delle aree portuali e dei depositi costieri;
- b) normativa vigente in materia di imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle pericolose, con particolare riferimento ai criteri nazionali e internazionali per la loro classificazione;
- c) normativa vigente in materia di inquinamento e antinquinamento marino;
- d) tecniche per la degassificazione e bonifica delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, sia allo stato liquido sia allo stato di gas, refrigerati sotto pressione;
- e) metodologie strumentali di controllo e criteri tecnico-pratici per la valutazione del grado di espansività e tossicità ambientale;
- f) tecnologia per l'inertizzazione delle navi cisterna e la produzione e impiego di gas inerti, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico pratici per la valutazione del grado di sicurezza;
- g) tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude-oil o con altri solventi in condizione di inerting, metodologie di controllo e criteri teorico-pratici del grado di sicurezza;
- h) tecniche antinquinamento e procedure di bonifica con particolare riferimento ai sistemi di confinamento, contenimento e abbattimento di sversamento di idrocarburi e prodotti chimici in mare;
- i) metodologie strumentali per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei carichi scorrevoli.

L'esame si intende superato qualora il tirocinante sia valutato positivamente dalla maggioranza dei membri con diritto di voto.

In caso di equivalenza tra giudizi favorevoli e negativi, prevale l'opinione espressa dal Presidente della Commissione.

Quest'ultimo, all'atto del superamento della prova, rilascia all'esaminato un attestato costituente titolo per l'iscrizione nel registro dei consulenti chimici del porto.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Valutate le esigenze locali del Porto di Vibo Valentia Marina, considerati, altresì, i favorevoli pareri acquisiti dalle associazioni di categoria interessate nonché dagli operatori portuali, il numero di consulenti chimici autorizzati ad operare in questo Porto viene fissato in n° 1 (uno) unità.

Qualora ritenuto necessario, il Comandante del Porto potrà determinare un diverso numero di consulenti chimici ai quali è concessa l'iscrizione al registro di cui all'art. 68 Cod.Nav. tenuto da questa Capitaneria di Porto, in considerazione di successive e variabili esigenze locali, sentiti i soggetti interessati, cioè l'Associazione nazionale dei chimici di porto e l'utenza portuale.

Il consulente chimico di porto dovrà organizzare il servizio in maniera tale da essere sempre disponibile per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 3), assicurando la propria reperibilità in qualsiasi momento.

Qualora nel Porto di Vibo Valentia Marina non sia disponibile un consulente chimico iscritto nel registro di cui all'art. 68 Cod.Nav., questa Capitaneria di Porto potrà autorizzare a richiesta degli interessati, l'intervento di un consulente chimico regolarmente iscritto in un altro porto nazionale.

ART. 3 – ATTIVITA' DEL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

Il consulente chimico iscritto nel registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. tenuto da questa Capitaneria di Porto, esercita la propria attività entro l'ambito del porto di Vibo Valentia Marina.

Il consulente chimico di porto svolge i seguenti compiti:

- a) accerta le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossici, corrosivi, ecc...);
- b) accerta le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi, nei doppi fondi, e nei depositi e/o casse del combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
- c) accerta le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche;
- d) accerta che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità;
- e) rilascia, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
- f) esprime pareri su richiesta dell'autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto;
- g) compie gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (Crude Oil Washing);
- h) compie gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per l'ormeggio;
- i) compie gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale;
- l) effettua le verifiche e rilasciano le certificazioni previste dall'apposita normativa in vigore concernente il deposito, l'imbarco, lo sbarco e il transito delle merci pericolose in colli;
- m) compie gli accertamenti per la caricazione / scaricazione di carichi solidi trasportati alla rinfusa di cui al B.C. Code;
- n) compie gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- o) svolge nell'ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dall'autorità competente;

- p) compie ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto.

Gli accertamenti e le verifiche devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati congiuntamente ai procedimenti chimici più idonei al caso.

I certificati sopraelencati sono rilasciati in originale all'Autorità Marittima, al Comandante della nave nei confronti e per la sicurezza della quale il servizio viene richiesto e, nei casi previsti dai titoli I e II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, anche al datore di lavoro.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'autorità marittima è a titolo gratuito.

I certificati rilasciati in altri porti nazionali conservano la propria efficacia purché siano accompagnati da una dichiarazione dal Comandante della nave dalla quale risulti che durante la navigazione e a causa della stessa, non siano variate le condizioni di sicurezza in base alle quali venne rilasciato il certificato di cui è in possesso la nave.

ART. 4 – CONVALIDA E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

L'iscrizione non è soggetta ad un termine temporale fatti salvi i casi cui ne sia prevista la cancellazione. Ne consegue che anche il certificato di iscrizione non ha scadenza. Quanto sopra a condizione che l'iscritto manifesti la volontà di proseguire l'attività. A tal fine l'iscritto dovrà presentare, annualmente entro il 30 novembre, una dichiarazione di "Proseguito di attività" nelle forme previste all'art. 2 del Decreto n° 23/1999 in data 20.05.1999 reso esecutivo con Ordinanza n° 09/1999 di questa Capitaneria di Porto., con annessa la documentazione aggiornata di cui ai punti b) ed e) del precedente articolo 1.

La mancanza della succitata comunicazione verrà interpretata come atto di rinuncia da parte dell'iscritto e costituirà motivo di cancellazione dal Registro di cui all'art. 68 C.d.N.

I consulenti chimici di porto vengono inoltre cancellati dal registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico;
- b) richiesta dell'interessato;
- c) cancellazione dall'albo professionale;
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto;
- e) perdita dei requisiti di cui all'art. all'art. 2 del Decreto n° 23/1999 in data 20.05.1999 reso esecutivo con Ordinanza n° 09/1999 di questa Capitaneria di Porto.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Il Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, nel caso di violazione da parte di un consulente chimico del porto delle disposizioni di cui all'articolo 1251 comma 1 punti 2) e 3) del codice della navigazione, procede ai sensi dell'articolo 1255.

F.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alfio DISTEFANO

